SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 2007, n. **126.**

Istituzione della Giornata Nazionale del Braille . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Manfred Gius, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . Pag. 5

DECRETO 9 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Mbrica Julinda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . Pag. 6

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Bracchi Daniele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . Pag. 7

DECRETO 26 luglio 2007.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'UNEP di San Donà di Piave, sezione distaccata del tribunale di Venezia. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti . . . Pag. 7

DECRETO 26 luglio 2007.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Grammichele. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti . . . Pag. 8

Ministero della salute

DECRETO 30 luglio 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Montinverno», di Medesano . . . Pag. 8

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Tarik Taskin, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore . . . Pag. 9

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Wang Xiaolin, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professionale di acconciatrice . . . Pag. 9

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 luglio 2007.

Conferimento al Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC, in Manduria, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . Pag. 10

DECRETO 30 luglio 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio Tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», in Brescia, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . . Pag. 11

DECRETO 3 agosto 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 11

DECRETO 3 agosto 2007.

Iscrizione dell'organismo denominato «Medix Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Pag. 13

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 2 agosto 2007.

Abilitazione all'istituto «Dedalus cooperativa sociale - Corso di psicoterapia familiare e sistemico relazionale» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 . . . . Pag. 14

DECRETO 2 agosto 2007.

Diniego all'«Istituto euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Caltanissetta, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 2 agosto 2007.

Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza. (Deliberazione n. 418/07/CONS) . . . . Pag. 15

DELIBERAZIONE 2 agosto 2007.

Proroga dei termini di invio dei documenti e memorie preliminari di cui all'allegato A alla delibera n. 342/07/CONS. (Deliberazione n. 448/07/CONS) . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Soppressione del Vice Consolato onorario in Bishkek (Kirghizistan) . . . . Pag. 21

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Vila Real de S. Antonio e istituzione del Consolato onorario in Faro (Portogallo) . . . . Pag. 21

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Console onorario in Thorshavn (Isole Faroe) . . . . Pag. 22

Rilascio di ***exequatur*** . . . . Pag. 22

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento dell'8 e 9 agosto 2007 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 22

Ministero della salute:

Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Aivlosin» . . . . Pag. 23

Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Meloxidyl» . . . . Pag. 23

Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Metacam» . . . . Pag. 23

Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Previcox» . . . . Pag. 24

Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Slentrol» . . . . Pag. 24

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 24

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. Pag. 26

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon Tablet» . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox 10» . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic Lotion» . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltarene 1% Emulgel» . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine Dermique» . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine Dermique 10 pour cent» . Pag. 28

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Guttalax Oral Drops» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tiorfix» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Granulokine». . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neupogen». . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cirantan». . . . . Pag. 29

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Perfalgan» . . . . Pag. 30

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Daskil» . . . . Pag. 30

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Lamisil». . . . . Pag. 30

Autorità di bacino interregionale del Reno: Avviso di adozione di progetto di revisione generale del piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia per l'aggiornamento e l'adeguamento al piano stralcio assetto idrogeologico. Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 181

AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 163/07, 167/07, 171/07, 172/07, 175/07, 178/07, 181/07, 182/07, 193/07, 195/07.

07A07123

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 2007, n. **126.**

Istituzione della Giornata Nazionale del Braille.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita la «Giornata nazionale del *Braille*», da celebrarsi annualmente il giorno 21 del mese di febbraio, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti.

2. La ricorrenza è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.

1. Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, nonché studi, convegni, incontri e dibattiti presso le scuole e i principali *mass-media*, per richiamare l'attenzione e l'informazione sull'importanza che il sistema *Braille* riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilità di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 900):

Presentato dal senatore BIANCO ed altri.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 ottobre 2006 con parere delle commissioni 5ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 5 e 25 ottobre 2006; 15 novembre 2006.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 14 novembre 2006 con parere delle commissioni 5ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante e approvato il 7 marzo 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2345):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 marzo 2007 con pareri delle commissioni V, VII, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione in sede referente il 5 - 6 - 7 e 28 giugno 2007; 10 e 30 luglio 2007.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 26 luglio 2007 con il parere delle commissioni V, VII, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa e approvato il 31 luglio 2007.

———

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1949, n. 124, è il seguente:

«Art. 3. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.».

07G0141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Manfred Gius, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Manfred Gius, nato il 25 aprile 1981 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legisltivo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.(Dipl.-Ing. Univ.)» conseguito in Germania presso la «Technische Unversitat Munchen» di Monaco (Germania) in data 12 maggio 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso con nota scritta;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Manfred Gius, nato il 25 aprile 1981 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti tecnici.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A07281

DECRETO 9 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Mbrica Julinda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mbrica Julinda, nata il 4 settembre 1978 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Psikolog Klinicist», conseguito in Albania, presso la «Universitetit Te Tiranes» il 7 luglio 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli «psicologi» sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che, secondo quanto risulta dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Tirana, titolo che secondo l'ordinamento locale è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di «psicologo» in Albania;

Rilevato che la sig.ra Mbrica ha documentato lo svolgimento di attività professionale in Albania fino dal 1999 al 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Sentito il conforme parere rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Lodi in data 26 agosto 2003, rinnovato in data 4 luglio 2006 con validità fino al 4 luglio 2008 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mbrica Julinda, nata il 4 settembre 1978 a Tirana (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione di «psicologo», fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) teoria e tecnica dei tests; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 4.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

07A07280

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Bracchi Daniele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Bracchi Daniele, nato il 29 settembre 1979 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona» cui è iscritto dal 10 novembre 2006, ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 13 ottobre 2005 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo dell'8 settembre 2006;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Bracchi Daniele, nato il 29 settembre 1979 a Milano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A07279

DECRETO 26 luglio 2007.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'UNEP di San Donà di Piave, sezione distaccata del tribunale di Venezia. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota della Corte di Appello di Venezia in data 28 marzo 2007 prot. 593/3/MD e relativi allegati, da cui risulta che in data 1° marzo 2007 presso l'UNEP di San Donà di Piave si è verificato un disservizio che ha impedito l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio nel settore ricezione titoli cambiari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento dell'UNEP di San Donà di Piave - Sezione distaccata del Tribunale di Venezia verificatosi il giorno 1º marzo 2007 nel settore titoli cambiari e nella parte concernente la ricezione dei titoli al fine della loro presentazione per il pagamento o per il protesto, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il sopraindicato settore del predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2007

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
SCOTTI

07A07418

DECRETO 26 luglio 2007.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Grammichele. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota della Corte di appello di Catania in data 7 maggio 2007 prot. 5629/2.1.8, da cui risulta che nel periodo dal 7 maggio al 17 maggio 2007 l'Ufficio del Giudice di pace di Grammichele non è stato in grado di funzionare regolarmente a causa delle operazioni di trasloco di detto ufficio nei locali del nuovo Palazzo di Giustizia;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Grammichele verificatosi nel periodo compreso tra il 7 maggio ed il 17 maggio 2007 a causa delle anzidette operazioni di trasloco, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso li predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopraindicato o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2007

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
SCOTTI

07A07419

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Montinverno», di Medesano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Montinverno» di Medesano (Parma) in quanto la società titolare non ha trasmesso entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 luglio 2007;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

Decreta:

Art. 1.

1 . Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Montinvemo» di Medesano (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 30 luglio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A07283

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Tarik Taskin, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Tarik Taskin, nato ad Ankara (Turchia) il 10 ottobre 1978, cittadino turco, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale turco in data 22 febbraio 1999, al fine dell'esercizio in Italia della attività di acconciatore così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibili ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonei all'esercizio delle attività di acconciatore, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Taskin Tarik, nato il 10 ottobre 1978, cittadino turco è riconosciuto il certificato di abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge 25 dicembre 1970 n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07284

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Wang Xiaolin, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professionale di acconciatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wang Xiaolin, nata a Zhejiang (Cina) il 6 ottobre 1973, cittadina cinese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera conseguito il giorno 11 agosto 2004, al fine dell'esercizio in Italia della attività di acconciatrice così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessata per i suoi contenuti formativi, riconducibili ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonei all'esercizio delle attività di acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Wang Xiaolin, nata il 6 ottobre 1973, cittadina cinese è riconosciuto il certificato di abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatrice

ciatrice ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07287

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2007.

Conferimento al Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC, in Manduria, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 aprile 2002 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC, con sede in Manduria (Taranto), via F. Donno, n. 7, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto 27 luglio 2006, con il quale ai sensi della citata normativa, è stato confermato l'incarico di che trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 23 maggio 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 19 luglio 2007 sulla predetta richiesta;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. del vino «Primitivo di Manduria», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio di tutela Primitivo di Manduria DOC, costituito per la tutela della D.O.C. del vino «Primitivo di Manduria», con sede in Manduria (Taranto), via F. Donno, n. 7, già incaricato con i decreti richiamati in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino a D.O.C. «Primitivo di Manduria», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela Primitivo di Manduria DOC, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela Primitivo di Manduria DOC e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07285

DECRETO 30 luglio 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio Tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», in Brescia, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 4 aprile 2007 dal Consorzio Tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», con sede in Brescia, via Bornata, 110, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso in data 19 aprile 2007 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 4 aprile 2007 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Viste le note della Camera di commercio di Brescia n. 15064 del 4 aprile 2007 e n. 23562 del 5 giugno 2007 con le quali si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio Tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», con sede in Brescia, via Bornata, 110, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 4 aprile 2007.

Art. 2.

1. Il Consorzio Tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07286

DECRETO 3 agosto 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 206 del 2 settembre 2004 con il quale al Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, Zona industriale, Basso Marino n. 112 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 luglio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformita alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, Zona industriale, Basso Marino n. 112, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 - 29 gennaio 1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

07A07403

DECRETO 3 agosto 2007.

Iscrizione dell'organismo denominato «Medix Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geogratiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte del società Medix Srl, con sede in Roma, viale Giulio Agricola n. 115, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 luglio 2007;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo Medix Srl al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Medix Srl, con sede in Roma, viale Giulio Agricola n. 115, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Art. 2.

1. L'organismo iscritto Medix Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della leoge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole alimemitari e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo Medix Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07404

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2007.

Abilitazione all'istituto «Dedalus cooperativa sociale - Corso di psicoterapia familiare e sistemico relazionale» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza di reiterazione con la quale l'istituto «Dedalus cooperativa sociale - Corso di psicoterapia familiare e sistemico relazionale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Tuscolana, 55, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 18 maggio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 luglio 2007 trasmessa con nota prot. 348 del 12 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Dedalus cooperativa sociale - Corso di psicoterapia familiare e sistemico relazionale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, via Tuscolana, 55, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: MASIA

07A07349

DECRETO 2 agosto 2007.

Diniego all'«Istituto euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Caltanissetta, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004, con il quale l'«Istituto euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Caltanissetta un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale da Caltanissetta, via Maddalena Calafato, 6, a Roma, via Livorno, 91;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20 luglio 2007, ha espresso parere contrario al trasferimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che sulla base dell'esame dei documenti presentati e dagli elementi di informazione derivati dalla audizione del giorno 18 maggio 2007, nella sede di Roma non sono disponibili con carattere di continuità e stabilità i locali necessari per accogliere la scuola con le sue molteplici attività organizzative e didattiche. Inoltre non sono state individuate per tale sede le strutture accreditate con cui attivare convenzioni per lo svolgimento del tirocinio in psicoterapia;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di trasferimento proposta dall'«Istituto euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali», abilitato con decreto in data 21 ottobre 2004 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Caltanissetta un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: MASIA

07A07350

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 agosto 2007.

Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza. (Deliberazione n. 418/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 2 agosto 2007;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica;

Visti, in particolare, il «considerando» 11 di tale direttiva che qualifica i servizi informazione abbonati come «strumenti essenziali per fruire dei servizi telefonici accessibili al pubblico» e il «considerando» 15, che si riferisce alla necessità di individuare modalità di espletamento del servizio che attribuiscano all'abbonato una potestà effettiva di controllo e sorveglianza sulle spese;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera n. 78/02/CONS recante «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2002, n. 103;

Vista la delibera 9/03/CIR recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2003, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145, relativo al «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo»;

Vista la delibera 660/06/CONS recante l'avvio del procedimento «Trasparenza della bolletta telefonica, blocco selettivo di chiamata e tutela dell'utenza» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2006, n. 298;

Vista la delibera 664/06/CONS con la quale è stato adottato il regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2006, n. 299;

Vista la delibera 96/07/CONS recante «Modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2007, n. 53;

Vista la delibera 124/07/CONS concernente la «Proroga del termine del procedimento trasparenza della bolletta telefonica, blocco selettivo di chiamata e tutela dell'utenza» pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 21 maggio 2007 e resa nota ai soggetti partecipanti al procedimento;

Vista la delibera 126/07/CONS recante «Misure a tutela dell'utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2007, n. 99;

Considerato che, anche dopo l'entrata in vigore del regolamento ministeriale recante disciplina dei servizi a sovrapprezzo di cui al citato decreto ministeriale n. 145 del 2006, continuano ad essere presentate all'Autorità e, in rilevante misura, agli organi di polizia, migliaia di denunce per presumibili truffe o raggiri riguardo ad addebiti in bolletta di chiamate non effettuate, in particolare verso numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni internazionali e satellitari, situazione questa evidenziata nel corso dell'audizione periodica del 23 ottobre 2006 anche dalle associazioni dei consumatori, che hanno proposto come possibile correttivo che insieme con la bolletta telefonica sia inviato un bollettino separato relativo al pagamento dei servizi a sovrapprezzo;

Considerato altresì che pervengono segnalazioni e che si instaurano controversie tra utenti e operatori riguardo, tra l'altro, a:

abbonamenti a servizi a sovrapprezzo, in particolare su telefonia mobile (ad esempio loghi, suonerie), che comportano per l'utente addebiti automatici e notevoli difficoltà per la relativa cessazione;

addebiti in bolletta di somme ingenti ed inattese, in alcuni casi di origine fraudolenta e, in altri, relative a traffico non fatturato in precedenza anche in conseguenza del mancato rispetto della periodicità della fatturazione degli importi e dell'invio delle bollette;

scarsa comprensibilità della bolletta telefonica, in particolare, nel caso di adesione dell'utente ad opzioni o promozioni con le quali l'operatore, dietro corrispettivo, si impegna a fornire una quantità di servizi predeterminata;

Considerato che in tema di contratti a distanza e di invio di beni ed attivazione di servizi non richiesti l'Autorità è intervenuta con la delibera 664/06/CONS;

Considerato che in tema di trasparenza delle condizioni economiche di offerta dei servizi di telefonia l'Autorità ha adottato la delibera 96/07/CONS ed ha altresì stabilito, con la delibera 126/07/CONS, un programma volto a rendere effettiva la possibilità di confrontare le offerte economiche dello stesso operatore e di operatori differenti e con la delibera 88/07/CSP ha disposto l'avvio di una consultazione pubblica in tema di qualità dei servizi di contatto, ivi inclusi, quindi i servizi di assistenza clienti che sono fondamentali per assicurare agli utenti una corretta e completa informazione;

Considerato che, come ribadito dal Consiglio di Stato nei pareri resi sullo schema di regolamento ministeriale in materia di servizi a sovrapprezzo, anche dopo l'adozione del regolamento da parte del Ministero rimane immutato il potere regolamentare e gli altri poteri attribuiti all'Autorità dalle disposizioni legislative vigenti;

Ritenuta necessaria l'adozione di un provvedimento che, affiancandosi alle misure in materia di contratti a distanza e di trasparenza, ampli le facoltà a disposizione dell'utente per controllare la propria spesa telefonica, attraverso il rafforzamento degli strumenti di prevenzione (sbarramento selettivo di chiamata — servizio gratuito — vale a dire quella prestazione, riconosciuta anche dalle direttive comunitarie come uno dei principali strumenti di controllo della spesa a beneficio degli utenti, che consente, previa richiesta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica, di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o le chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri; avviso telefonico gratuito all'utente in caso di rilevazione di traffico anomalo) e degli strumenti di verifica successiva (maggiore comprensibilità e completezza della bolletta e della documentazione di fatturazione) e di autotutela (maggiore conoscenza delle procedure di reclamo e di quelle

per avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per legge, disciplinato dalla delibera 173/07/CONS);

Ritenuto che, ferma restando la disciplina del blocco selettivo per le chiamate verso numerazioni per servizi a sovrapprezzo stabilita dal decreto del Ministro delle comunicazioni n. 145 del 2006, occorra disciplinare lo sbarramento selettivo di chiamata anche con riferimento ad opportuni panieri di numerazioni ed a chiamate verso numerazioni diverse da quelle a sovrapprezzo cui corrispondono prezzi elevati o comunque elevata criticità delle segnalazioni;

Ritenuto necessario prevedere anche che l'utente possa scegliere il blocco di chiamata permanente, evitando così di dover utilizzare un codice identificativo personale (P.I.N.), e che, inoltre, tale blocco possa riguardare tutte le numerazioni a più alta criticità, tranne quelle relative ai servizi informazione abbonati, che il «considerando» 11 della direttiva 2002/22/CE qualifica come «strumenti essenziali per fruire dei servizi telefonici accessibili al pubblico»;

Ritenuto, inoltre, che la nuova disciplina del blocco di chiamata dovrà riguardare sia l'accesso diretto che quello indiretto (realizzato con infrastrutture proprie dell'operatore, ULL, WLR, VULL, carrier selection o carrier preselection, protocollo IP, etc.) alla rete telefonica pubblica fissa;

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare la prevenzione e il controllo da parte degli utenti dei pagamenti di addebiti derivanti da traffico per servizi a sovrapprezzo di origine fraudolenta, accogliere la proposta delle associazioni dei consumatori prevedendo che gli utenti abbiano la possibilità di optare per l'invio da parte dell'operatore di due bollettini di conto corrente separati uno per il pagamento di eventuali servizi a sovrapprezzo e l'altro per il pagamento del rimanente traffico e dei servizi supplementari;

Ritenuto necessario prevedere un'apposita forma di facilitazione dei pagamenti degli utenti e di trasparenza degli addebiti per i casi di mancato rispetto della periodicità della fatturazione da parte degli operatori;

Ritenuto opportuno prevedere ulteriori misure a tutela dell'utenza ed in particolare:

ferme restando le disposizioni della delibera 179/03/CSP riguardo alla diffusione di informazioni precise e complete in tema di modalità di presentazione dei reclami, nelle diverse forme previste dall'art. 8, comma 1, rafforzare l'efficacia del reclamo presentato, anche telefonicamente, attraverso la previsione di un codice identificativo del reclamo presentato e del diritto dell'utente a fare riferimento allo stesso e ad ottenere aggiornamenti al riguardo;

render ancor più diffusa e chiara la conoscenza delle modalità che l'utente potrà seguire per avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione, descritte in dettaglio nel sito dell'Autorità, ivi incluse le forme di conciliazione paritetica tra associazioni dei consumatori e singoli operatori, ove presenti;

richiedere agli operatori di fornire un servizio di avviso telefonico in caso di traffico anomalo, così da tutelare gli utenti agevolandoli nel controllo dei propri consumi;

ferme restando le disposizioni del decreto n. 145 del 2006 sulle modalità di disattivazione dei servizi a sovrapprezzo in abbonamento, elevare il livello di tutela dell'utenza prevedendo una modalità di immediata disattivazione degli stessi e di interruzione dei successivi addebiti a fronte della semplice richiesta telefonica e telematica degli utenti, pur lasciando agli operatori la possibilità di richiedere conferma della volontà di disattivazione;

Ritenuto necessario, al fine di facilitare la prevenzione e la rapida individuazione di fenomeni fraudolenti sulle reti di comunicazione elettronica, prevedere:

che gli operatori si impegnino a sviluppare software di analisi e di correlazione dei dati di traffico e apposite forme di cooperazione, di intervento rapido e di scambio di informazioni tra gli stessi, istituendo allo scopo un tavolo tecnico, presieduto da un rappresentante designato dall'autorità, formato da rappresentanti degli operatori, scelti, preferibilmente, fra i soggetti responsabili dei sistemi di sicurezza aziendale o loro delegati;

che gli operatori e i titolari delle numerazioni diano accesso alle autorità competenti in tempo reale, in via telematica, alle ultime tre cifre del numero chiamato e ai dati identificativi del centro servizi e del fornitore di informazioni, qualora l'utente denunci l'addebito di traffico di origine fraudolenta, allegandone il dettaglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

Auditi i soggetti interessati, operatori ed associazioni dei consumatori, in data 5 febbraio e 24 maggio 2007;

Visti gli atti del procedimento avviato con delibera 660/06/CONS;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta il provvedimento recante disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI-NAPOLI

ALLEGATO *A*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA BOLLETTA TELEFONICA, SBARRAMENTO SELETTIVO DI CHIAMATA E TUTELA DELL'UTENZA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997;

b) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) «Codice»: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

d) «abbonato»: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

e) «consumatore»: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

f) «utente»: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

g) «utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

h) «operatore della telefonia»: un'impresa che è autorizzata a fornire servizi telefonici accessibili al pubblico;

i) «servizi a sovrapprezzo»: i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettere *h)* ed *i)*, del decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145; «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

j) «servizio telefonico accessibile al pubblico»: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;

k) «sbarramento selettivo delle chiamate in uscita»: la prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.

l) «blocco selettivo di chiamata a P.I.N.».: l'opzione dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita che consente all'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, per le reti telefoniche pubbliche fisse di bloccare, ovvero di sbloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base di abilitazione-disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice personalizzato (PIN Personal Identification Number), le chiamate verso le numerazioni diverse da quelle gratuite, da quelle ad addebito ripartito, da quelle geografiche nazionali e da quelle per servizi di comunicazioni mobili e personali;

m) «blocco selettivo di chiamata per i servizi a sovrapprezzo»: l'opzione dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto n. 145 del 2006;

n) «blocco permanente di chiamata»: l'opzione dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita che consente all'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, per le reti telefoniche pubbliche fisse, di bloccare, gratuitamente, in modalità permanente, fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo le chiamate verso il paniere di numerazioni di cui all'allegato 1 al presente provvedimento; a tale opzione non è associato alcun codice personalizzato ma l'attivazione-disattivazione dell'opzione avviene gratuitamente per il tramite del servizio telefonico di assistenza clienti dell'operatore, nonché mediante eventuali ulteriori modalità telematiche messe a disposizione dall'operatore, ma senza la possibilità per il cliente di poter procedere autonomamente alla attivazione o disattivazione del servizio;

o) «blocco selettivo di chiamata per le reti mobili»: l'opzione dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita offerto gratuitamente dai fornitori di servizi di comunicazioni mobili e personali o in modalità permanente o in modalità controllata dall'utente tramite un codice personalizzato (PIN), anche attraverso la SIM card;

p) «titolare della numerazione»: soggetto cui è stato rilasciato il diritto di uso della numerazione.

Art. 2.

Sbarramento selettivo di chiamata

1. Gli operatori della telefonia fissa offrono gratuitamente agli abbonati, a richiesta, almeno le opzioni dello sbarramento selettivo di chiamata di cui all'art. 1, lettere *l)* e *n)*, nonché, nei casi previsti dal decreto ministeriale n. 145/2006, l'opzione di cui all'art. 1, lettera *m)*.

2. L'elenco delle numerazioni alle quali si applica il blocco permanente di chiamata, indicate nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, può essere variato dall'Autorità, previa consultazione del tavolo tecnico di cui all'art. 6 e del tavolo permanente delle associazioni dei consumatori di cui alla delibera 614/06/CONS, tenendo conto della criticità delle numerazioni anche in base alle eventuali denunce che perverranno.

3. Gli operatori della telefonia mobile offrono gratuitamente agli utenti almeno l'opzione dello sbarramento selettivo di chiamata di cui all'art. 1, lettera *o)*.

4. Gli operatori della telefonia fissa che offrono servizi telefonici accessibili al pubblico, indipendentemente dalla tecnica di accesso diretta o indiretta utilizzata, sono responsabili della fornitura del servizio di sbarramento selettivo di chiamata di cui al comma 1.

5. Se l'abbonato fa richiesta all'operatore della telefonia di una delle opzioni dello sbarramento selettivo di chiamata che preveda l'abilitazione e la disabilitazione delle chiamate mediante un codice personalizzato (PIN), quest'ultimo è inviato o comunque portato a conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita comunicazione riservata.

6. Gli operatori della telefonia diffondono informazioni adeguate ed aggiornate rivolte agli utenti circa la disponibilità gratuita dello sbarramento selettivo di chiamata ed informano ciascun abbonato, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità gratuita dello sbarramento selettivo di chiamata, nonché ai contenuti di dettaglio e alle modalità per aderire alle proprie offerte ed attivarle. L'adesione alla fornitura dello sbarramento selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l'utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

7. L'informazione di cui al comma 6 è fornita:

a) in forma scritta ai nuovi abbonati al momento della conclusione del contratto;

b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nei primi tre invii utili della documentazione di fatturazione, e, successivamente, almeno una volta all'anno;

c) in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, anche via sms, ove applicabile, con la medesima cadenza di cui alla lettera *b).*

Art. 3.

Bolletta separata e trasparenza della bolletta telefonica

1. Gli operatori della telefonia, a richiesta dell'abbonato, accludono all'invio relativo alla fattura due distinti bollettini di conto corrente, contenuti in un'unica busta, uno per il pagamento di eventuali servizi a sovrapprezzo e uno per il pagamento del rimanente traffico e dei servizi supplementari.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di fatturazione dettagliata, fornita a richiesta dell'abbonato, e di trasparenza delle condizioni economiche di offerta, gli operatori della telefonia assicurano che la documentazione di fatturazione riporti, in ciascun invio, almeno le seguenti informazioni:

a) il piano tariffario applicato, nonché eventuali opzioni e promozioni attive ed il periodo temporale di validità;

b) in grassetto, eventuali servizi supplementari cui l'abbonato ha aderito e il relativo costo, ivi incluso lo sbarramento selettivo di chiamata e ogni variazione di cui all'art. 2, comma 2;

c) la data di emissione e la scadenza del pagamento;

d) la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, segnalando se risultano bollette non pagate;

e) il riepilogo dei costi, suddiviso per voci omogenee;

f) i totali parziali per ciascuna voce omogenea;

g) il totale dovuto per il traffico telefonico non includente quello per servizi a sovrapprezzo e il totale dovuto per i servizi a sovrapprezzo, IVA inclusa;

h) il dettaglio dei costi, indicando, in caso di servizi a sovrapprezzo o di chiamate verso numeri internazionali o satellitari, il titolare della numerazione o, se questo non è noto, l'operatore per conto del quale si effettua l'addebito;

i) nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, il totale parziale ed una chiara demarcazione, nell'elenco delle singole chiamate, tra quelle che rientrano nella suddetta quantità predeterminata e quelle, tariffate a consumo, che vanno oltre tale quantità;

j) il profilo di consumo bimestrale previsto dalla delibera 126/07/CONS;

k) le conseguenze del ritardato o del mancato pagamento della bolletta, in particolare, l'eventuale tasso di interesse di mora applicato, nel rispetto della delibera 179/03/CSP, le procedure per la sospensione della fornitura e le eventuali spese che in tal caso potranno essere imputate al cliente.

Art. 4.

Periodicità della fatturazione

1. La periodicità della fatturazione degli importi dovuti dall'abbonato e dell'invio della relativa fattura è, di norma, bimestrale, salvo diversa previsione contrattuale.

2. In caso di mancata fatturazione alle scadenze di cui al comma 1 o in caso di traffico non fatturato in precedenza, l'operatore, al momento della fatturazione, deve:

a) inviare una fattura separata per gli addebiti relativi a periodi precedenti o esporre tali addebiti nella fattura attuale in modo distinto dal restante traffico;

b) indicare il motivo per il quale la fatturazione è avvenuta in ritardo;

c) qualora l'abbonato abbia già chiesto la fatturazione dettagliata, fornire il dettaglio delle chiamate oggetto di addebito ritardato;

d) nei casi diversi dalla lettera *c)*, indicare che l'abbonato può chiedere di ricevere, prima di effettuare il pagamento senza oneri, il medesimo dettaglio di cui alla lettera *c)*;

e) indicare che l'abbonato può chiedere di effettuare, per gli importi oggetto di ritardata fatturazione, un pagamento rateizzato, senza interessi, per un periodo di durata almeno pari al ritardo dell'invio.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni a tutela degli utenti

1. Gli operatori della telefonia forniscono gratuitamente informazioni precise e complete, sia nella documentazione di fatturazione, sia attraverso il numero telefonico di assistenza, sulle modalità di presentazione dei reclami, nelle diverse forme previste dall'art. 8, comma 1, della delibera 179/03/CSP, e sul termine massimo per la definizione dei reclami, che non può essere superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP. Gli operatori assicurano, altresì, che l'utente riceva il codice identificativo del reclamo presentato e che abbia diritto a fare riferimento allo stesso e ad ottenere aggiornamenti al riguardo.

2. Al fine di rendere edotto l'abbonato della possibilità di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di mancata risposta o accoglimento del reclamo, l'operatore della telefonia riporta sinteticamente nella documentazione di fatturazione le modalità per l'avvio di una eventuale procedura di conciliazione, ivi inclusa quella paritetica ove attiva, nonché l'indirizzo www.agcom.it, indicando che ivi è reperibile sia l'informazione completa al riguardo sia l'elenco del Comitati regionali delle Comunicazioni ove è esperibile il tentativo suddetto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di cui alla delibera 179/03/CSP, gli operatori della telefonia forniscono agli abbonati, a richiesta e gratuitamente, un servizio di immediato avviso telefonico, anche via sms o messaggio vocale registrato, al superamento, per presumibile traffico anomalo, di una soglia di spesa scelta dall'abbonato tra più valori proposti dall'operatore. Uno di tali valori dovrà essere pari al triplo dell'importo della media dei consumi degli ultimi tre bimestri.

4. Fatte salve le modalità di disattivazione previste in adempimento dell'art. 12, comma 9, del decreto n. 145 del 2006, gli operatori della telefonia disattivano immediatamente i servizi a sovrapprezzo in abbonamento ed interrompono i conseguenti addebiti a decorrere dalla semplice richiesta telefonica dell'utente mediante chiamata al numero di assistenza clienti, nonché mediante eventuali ulteriori modalità telematiche messe a disposizione dall'operatore. In caso di richiesta telefonica, gli operatori della telefonia possono chiedere all'utente una registrazione vocale della richiesta o un SMS per confermare la richiesta telefonica.

Art. 6.

Collaborazione degli operatori della telefonia in tema di prevenzione

1. Al fine di prevenire fenomeni fraudolenti sulle reti di comunicazione elettronica, gli operatori della telefonia assicurano:

a) lo sviluppo di software di analisi e correlazione dei dati di traffico;

b) la cooperazione e lo scambio di dati tra loro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un apposito tavolo tecnico con il compito di stabilire le modalità e i protocolli di cooperazione, le procedure di intervento rapido e le scadenze entro cui gli operatori debbono porre in essere le iniziative e gli sviluppi necessari.

3. Il tavolo di cui al comma 2 è composto dai rappresentanti designati dagli operatori della telefonia ed è presieduto da un rappresentante dell'Autorità che predispone resoconti periodici al Consiglio dell'Autorità sui risultati dell'attività del tavolo.

4. Alle riunioni del tavolo di cui al comma 2 possono essere invitati rappresentanti di altre istituzioni o soggetti interessati.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, in caso di denuncia da parte dell'utente che riporti il dettaglio del traffico segnalato come di origine fraudolenta, gli operatori di telefonia, a richiesta delle autorità competenti, danno accesso, in tempo reale, mediante l'utilizzo di basi dati e sistemi informatici, alle ultime tre cifre del numero chiamato e, con le medesime modalità, sulla base del numero completo, i titolari delle numerazioni danno accesso ai dati identificativi del centro servizi nonché dell'eventuale fornitore di informazioni.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche alla normativa vigente introdotte dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente provvedimento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, termine entro il quale gli operatori della telefonia sono tenuti ad adeguare le proprie procedure e ad approntare gli strumenti per l'attuazione pratica delle predette disposizioni.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Allegato 1

(articolo 1, comma 1, lettera *n*)

ELENCO DELLE NUMERAZIONI DA INSERIRE NEL BLOCCO PERMANENTE DI CHIAMATA

Numerazioni per servizi a tariffazione specifica	144, 166, 892[1], 899
Numerazioni per servizi interattivi in fonia	163, 164
Numerazioni per servizi interni di rete	4[2]
Numerazioni per servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato	30X, 31X
Numerazioni relative a direttrici internazionali e satellitari ad alta criticità	0088X[3], 00126, 001345, 00147, 001670, 00175, 00176, 00178, 00370 00372, e tutte le altre numerazioni internazionali e satellitari il cui prezzo è superiore a quello applicato da Telecom Italia alla Zona 6

1) Con esclusione delle numerazioni che offrono servizi di informazioni abbonati in quanto strumenti essenziali per fruire dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

2) Con esclusione dei numeri gratuiti.

3) Con X diverso da 0 a 6.

07A07425

DELIBERAZIONE 2 agosto 2007.

Proroga dei termini di invio dei documenti e memorie preliminari di cui all'allegato A alla delibera n. 342/07/CONS. (Deliberazione n. 448/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 2 agosto 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera n. 342/07/CONS con la quale è stato avviato il procedimento concernente il «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2007;

Vista l'istanza del 30 luglio 2007, nostro protocollo n. 48631, con la quale Vodafone Omnitel N.V. ha chiesto di prorogare di trenta giorni il termine finale, previsto dall'allegato A alla delibera n. 342/07/CONS, per l'invio, da parte dei soggetti interessati, di documenti e memorie preliminari in merito all'oggetto del procedimento.

Considerato che il termine finale per la ricezione dei documenti e memorie preliminari di cui all'allegato A alla delibera n. 342/07/CONS, stabilito in trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione della delibera stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta in data 25 luglio 2007, verrà a scadere il 24 agosto 2007;

Considerato che il periodo di tempo a disposizione dei partecipanti per l'elaborazione di informazioni complete e dettagliate sulle consistenze e dinamiche del settore di rete mobile coincide quasi integralmente con la parte centrale del periodo estivo, durante il quale nella generalità delle aziende sono disposti giorni di chiusura programmata o, comunque, si verifica un rallentamento dell'attività;

Considerata la complessità delle tematiche sulle quali si chiede ai soggetti interessati di produrre memorie e documenti concernenti la definizione dei confini geografici e di prodotto del mercato rilevante, l'identificazione delle imprese detentrici di significativo potere di mercato nonché la valutazione sull'introduzione, modifica e revoca degli obblighi regolamentari vigenti;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione di quanto rappresentato dalla Società Vodafone, garantire la più ampia ed effettiva partecipazione dei soggetti interessati al procedimento istruttorio assicurando ad essi un adeguato lasso di tempo per l'elaborazione dei propri documenti e memorie;

Ritenuta, a tal fine, congrua una proroga di trenta giorni del termine finale per l'invio dei documenti e memorie preliminari di cui all'allegato A alla delibera n. 342/07/CONS per consentire, a tutti i soggetti interessati, la predisposizione e l'invio dei documenti e delle memorie;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine di trenta giorni indicato nell'ottavo periodo dell'allegato A della delibera n. 342/07/CONS è prorogato di trenta giorni.

2. Il termine a disposizione dei soggetti per inviare al responsabile del procedimento documenti e memorie preliminari circa l'oggetto del procedimento, con particolare riferimento alla definizione dei mercati, alla valutazione del grado di concorrenzialità degli stessi, all'opportunità di imporre obblighi di regolamentazione *ex-ante*, risulta così ora stabilito in sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera n. 342/07/CONS di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 342/07/CONS e dell'allegato alla stessa.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

07A07424

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del Vice Consolato onorario in Bishkek (Kirghizistan)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Bishkek (Kirghizistan) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Bishkek (Kirghizistan) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Astana, con la seguente circoscrizione territoriale: lo stato del Kirghizistan.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A07420

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Vila Real de S. Antonio e istituzione del Consolato onorario in Faro (Portogallo).

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia Consolare onoraria in Vila Real de S. Antonio (Portogallo) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Faro (Portogallo) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona, con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Faro e la Regione dell'Algarve.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A07421

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Console onorario in Thorshavn (Isole Faroe)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Magni Arge, Vice Console onorario in Thorshavn (Isole Faroe), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Thorshavn;

e) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Thorshavn;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

h) effettuazione di tutte le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A07422

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 13 luglio 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Maurizio Marchetti Morganti, Console onorario della Repubblica di El Salvador in Ancona».

07A07423

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3794
Yen	164,50
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,183
Corona danese	7,4439
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67795
Fiorino ungherese	248,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7728
Nuovo leu romeno	3,1674
Corona svedese	9,2347
Corona slovacca	33,323
Franco svizzero	1,6468
Corona islandese	87,32
Corona norvegese	7,9625
Kuna croata	7,3055
Rublo russo	35,0830
Nuova lira turca	1,7349
Dollaro australiano	1,6039
Dollaro canadese	1,4496
Yuan cinese	10,4487
Dollaro di Hong Kong	10,7993
Rupia indonesiana	12820,83
Won sudcoreano	1274,77
Ringgit malese	4,7672
Dollaro neozelandese	1,8044
Peso filippino	62,280
Dollaro di Singapore	2,0843
Baht tailandese	42,853
Rand sudafricano	9,7000

Cambi del giorno 9 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3729
Yen	162,68
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,119
Corona danese	7,4433
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67705
Fiorino ungherese	250,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7770
Nuovo leu romeno	3,1739
Corona svedese	9,2788
Corona slovacca	33,476
Franco svizzero	1,6401
Corona islandese	88,73
Corona norvegese	7,9420
Kuna croata	7,3111
Rublo russo	34,8880
Nuova lira turca	1,7523
Dollaro australiano	1,6058
Dollaro canadese	1,4479
Yuan cinese	10,3854
Dollaro di Hong Kong	10,7406
Rupia indonesiana	12809,16
Won sudcoreano	1267,12
Ringgit malese	4,7633
Dollaro neozelandese	1,8134
Peso filippino	62,192
Dollaro di Singapore	2,0802
Baht tailandese	42,896
Rand sudafricano	9,7414

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A07599-07A07600

MINISTERO DELLA SALUTE

Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Aivlosin»

Provvedimento n. 37 del 19 marzo 2007

Specialità medicinale AIVLOSIN - polvere orale suini.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero di registrazione nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd - Regno Unito.

Rappresentante in Italia: Schering - Plough spa.

Confezioni autorizzate: EU/2/04/044/006 - 8.5 mg/g polvere orale sacco da 3 kg - N.I.N 103150064.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 11 settembre 2006 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm)) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

07A07459

Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Meloxidyl»

Provvedimento n. 41 del 19 marzo 2007

Specialità medicinale: MELOXIDYL.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale - Francia.

Rappresentante per l'Italia: Ceva Vetem spa.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/070/001 - 1.5 mg/ml sospensione orale cani flacone + siringa 10 ml - N.I.N. 103945010;

EU/2/06/070/002 - 1.5 mg/ml sospensione orale cani flacone + siringa 32 ml - N.I.N. 103945022;

EU/2/06/070/003 - 1.5 mg/ml sospensione orale cani flacone + siringa 100 ml - N.I.N. 103945034.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 15 gennaio 2007 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

07A07460

Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Metacam».

Provvedimento n. 84 del 14 maggio 2007

Specialità medicinale: METACAM 0.5 mg/ml.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania. Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia spa.

Confezioni autorizzate: EU/2/97/004/014 - flacone sospensione orale 0.5 mg/ml da 15 ml gatti - N.I.N. 102972181.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 14 marzo 2007 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

Provvedimento n. 128 del 21 giugno 2007

Specialità medicinale: METACAM 20 mg/ml.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania. Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia spa.

Confezioni autorizzate:

EU/2/97/004/027 - flaconcino da 20 ml - N.I.N. 103340055.

EU/2/97/004/028 - 12 flaconcini da 20 ml - N.I.N. 103340067.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione C(2007)2191 del 15 maggio 2007 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

07A07461-07A07463

Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Previcox»

Provvedimento n. 127 del 21 giugno 2007

Specialità medicinale: PREVICOX.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione N.I.N. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Merial S.A.S. - Francia.

Rappresentante in Italia : Merial Italia spa.

Confezioni autorizzate: EU/2/04/045/007 - 8.2 mg/g siringa pre riempita pasta orale cavalli da 7.32 g - N.I.N. 103653073.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione C(2007)1274 del 14 marzo 2007 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

07A07462

Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Slentrol»

Provvedimento n. 129 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: SLENTROL.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Pfizer ltd - U.K.

Rappresentante in Italia : Pfizer Italia srl.

Confezioni autorizzate:

EU/2/07/071/001 - soluzione orale cani 5 mg/ml flacone 20 ml - N.I.N. 103979011;

EU/2/07/071/002 - soluzione orale cani 5 mg/ml flacone 50 ml - N.I.N. 103979023;

EU/2/07/071/003- soluzione orale cani 5mg/ml flacone 150 ml - N.I.N. 103979035;

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2007)1734 del 13 aprile 2007 dalla Commissione europea http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

07A07464

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41241 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filature Niggeler & Kupfer S.p.a., con sede in Capriolo (Brescia), unità di Iseo (Brescia), per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 2 ottobre 2007.

Con decreto n. 41242 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gaer - Societa in accomandita semplice con sede in Acerra (Napoli), unità di Acerra, per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 41243 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Fabriano Securites S.r.l., con sede in Arco (Trento), unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 41244 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eredi Andrieani Adriano S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41245 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cobarr dal 1º aprile 2007 Preforme Sud S.r.l. S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni, per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 41246 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Audiotel Engineering S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Mozzo (Bergamo), per il periodo dal 9 ottobre 2006 al 16 novembre 2006.

Con decreto n. 41247 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 27 marzo 2006 al 24 aprile 2006.

Con decreto n. 41248 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 4 marzo 2006.

Con decreto n. 41249 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Nicoletti S.p.a., con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 30 gennaio 2009.

Con decreto n. 41250 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Master S.p.a., con sede in Lonigo (Vicenza), unità di Lonigo, per il periodo dal 21 dicembre 2006 al 20 dicembre 2007.

Con decreto n. 41251 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lavanderia Industriale Fontanella S.r.l., con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo), unità di San Pellegrino Terme (Bergamo), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 41252 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Irene Confezioni S.r.l., con sede in Reino (Benevento), unità di Reino, per il periodo dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2007.

Con decreto n. 41253 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Il Lanificio di soci società cooperativa - Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Bibbiena (Arezzo), unità di Bibbiena, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41254 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pasta Ambra di Puglia S.p.a., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41255 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Systel International S.p.a., con sede in Zero Branco (Treviso), unità di Zero Branco, per il periodo dal 7 febbraio 2007 al 6 febbraio 2008.

Con decreto n. 41256 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Siegwerk Italy S.p.a., con sede in Milano, unità di San Pietro Mosezzo (Novara), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41257 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Sexa già DM Elektron Sexa Sr.l., con sede in Udine, unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 26 gennaio 2007 al 25 gennaio 2009.

Con decreto n. 41259 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CE.I.A.S. S.p.a., con sede in Bari, unità di Caserta, Napoli e Salerno, per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 41260 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Adesud S.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia, per il periodo dall'11 aprile 2007 al 10 aprile 2008.

Con decreto n. 41261 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Agnelli Giovanni S.r.l., con sede in Polaveno (Brescia), unità di Polaveno, per il periodo dal 3 luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41262 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Barilla G. e R. Fratelli S.p.a., con sede in Parma, unità di Matera, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41263 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Fonderie Sabiem S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dall'11 settembre 2006 al 10 settembre 2007.

Con decreto n. 41264 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Intek Automotive S.r.l., con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), unità di Belvedere Marittimo, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41265 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Juinior Griffe già Dribbling S.r.l., con sede in Grottazzolina (Ascoli Piceno), unità di Grottazzolina, per il periodo dal 27 novembre 2006 al 26 novembre 2007.

Con decreto n. 41266 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mattel Italy già Mattel S.r.l., con sede in Milano, unità di Oleggio Castello (Novara), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41267 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della O.S.L.A.M.T. S.r.l., con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco, per il periodo dal 6 novembre 2006 al 3 novembre 2007.

Con decreto n. 41268 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Omas S.r.l., con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 25 febbraio 2008.

Con decreto n. 41269 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Overtel S.r.l., con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), unità di Bastia Umbra (Perugia), Genova, Milano, Nichelino (Torino), Roma, San Lazzaro di Savena (Bologna) e San Vito al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008.

Con decreto n. 41270 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della UPIM S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano e Saronno (Varese), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41271 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della UPIM S.r.l., con sede in Milano, unità di Bologna, Crotone e Torino, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41272 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della TNT Arvil Joint Venture TNT Arcese Bonzano ora S.r.l., con sede in Torino, unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 3 maggio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 41273 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Solvay Pharma S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Segrate (Milano), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41274 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Siena Ambiente S.p.a., con sede in Poggibonsi (Siena), unità di Poggibonsi, per il periodo dal 26 novembre 2006 al 25 novembre 2007.

Con decreto n. 41275 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rosso Industrie S.p.a., con sede in Torino, unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 12 gennaio 2008.

Con decreto n. 41276 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Roi Automotive Technology S.r.l., con sede in Montanaro (Torino), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 41277 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Piovan S.p.a., con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), unità di Santa Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 41278 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Piazza Italia S.p.a., con sede in Napoli, unità di Poggibonsi (Siena), per il periodo dal 18 settembre 2006 al 14 settembre 2007.

07A07416

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41258 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Radici Tessuti S.p.a., con sede in Gandino (Bergamo), unità di Gandino, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Il presente decreto, inoltre, annulla il decreto ministeriale n. 37674 del 23 dicembre 2005 limitatamente al periodo coincidente con la presente approvazione.

Con decreto n. 41279 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Manifattura Tessuti Spugna Besana S.p.a., con sede in Besana in Brianza (Milano), unità di Besana in Brianza, per il periodo dal 30 ottobre 2006 al 28 ottobre 2007.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 40852 del 3 maggio 2007.

07A07417

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon Tablet»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 27 del 18 luglio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MERCILON TABLET (150 + 20) mcg/Tab dalla - Grecia - con numero di autorizzazione 31398/20/05/2005;

Importatore: Medipharm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Vittoria 8/20 - Genova;

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice IP: 037305012 (in base 10), 13LGPN (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Desogestrel mg 0,150 mg e etinilestradiolo mg 0.020.

Eccipienti: Lattosio monoidrato; amido di mais; povidone; acido stearico; biossido di silicio colloidale; tocoferolo; magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina - Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin. Industrial estate - East Kilbride G75 0ya Glasgow

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037305012, Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Classe di rimborsabiiità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037305012, MERCILON «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIP/UPC n. 34 del 18 luglio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MERCILON TABLET (150 + 20) mcg/Tab dalla - Grecia - con numero di autorizzazione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice IP: 037964018 (in base 10), 146L7L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Desogestrel mg 0,150 mg e etinilestradiolo mg 0.020;

Eccipienti: Lattosio monoidrato; amido di mais; povidone; acido stearico; biossido di silicio colloidale; tocoferolo; magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice IP: 037964018.

Classe di rimborsabilità: *c)*

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice IP: 037964018.

Classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07373-07A07380

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox 10»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 28 del 18 luglio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 Comprimidos dalla - Spagna - con numero di autorizzazione 658252 (Codigo National), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice IP: A.I.C. n. 037958016 (in base 10), 146DD0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l. via provinciale Lucchese s.n.c. località Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice IP: 037958016.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice IP: 037958016.

Classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07374

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic Lotion»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 29 del 18 luglio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIPROSALIC Lotion dalla - Francia - con numero di autorizzazione 323 991.9;

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: Diprosalic «0,05% + 2 % soluzione cutanea» flacone 30 g.

Codice IP: 037955010 (in base 10), 1469G2 (in base 32).

Forma farmaceutica: lozione, flacone.

Composizione: 100 g di soluzione cutanea contengono:

Principi attivi: betametasone dipropionato 0,064 g; acido salicilico 2 g.

Eccipienti: sodio edetato; idrossipropilmetilcellulosa; sodio idrossido; alcool isopropilico; acqua depurata.

Durata di stabilità del prodotto importato dalla Francia: diciotto mesi.

Indicazioni terapeutiche: psoriasi e dermatiti seborroiche del cuoio capelluto e delle zone ricoperte da peli.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. località Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Diprosalic «0,05% + 2% soluzione cutanea» flacone 30 g.

Codice IP: 037955010.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Diprosalic «0,05% + 2% soluzione cutanea» flacone 30 g.

Codice IP: 037955010.

Classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07375

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltarene 1% Emulgel»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 30 del 18 luglio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTARENE 1% EMULGEL dalla Francia con numero di autorizzazione 328 869-7, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: Voltaren Emulgel «1% gel» tubo da 50 g.

Codice IP: 037959018 (in base 10), 146FCB (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

Principio attivo: 1,16 g di diclofenac dietilammonio (pari a 1 g di diclofenac sodico).

Eccipienti: dietilamina, carbomeri, macrogol cetostearile etere, caprilocaprato di cocoile, alcool isopropilico, paraffina liquida, profumo, glicole propilenico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: farmaco antinfiammatorio per uso topico. Voltaren Emulgel 1% gel è utilizzato per il trattamento locale di dolori muscolari e articolari.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. località Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice IP: 037958016.

Classe di rimborsabilità: «c-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice IP: 037958016.

Classificazione ai fini della fornitura: Otc - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07376

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 31 del 18 luglio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL della Germania con numero di autorizzazione 520.00.03, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G.Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: Voltaren Emulgel «1% gel» tubo da 50 g.

Codice IP: 036069021 (in base 10), 12DRNX (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono.

Principio attivo: 1,16 g di diclofenac dietilammonio (pari a 1 g di diclofenac sodico).

Eccipienti: dietilamina, carbomeri, macrogol cetostearile etere, caprilocaprato di cocoile, alcool isopropilico, paraffina liquida, profumo, glicole propilenico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: farmaco antinfiammatorio per uso topico. Voltaren Emulgel 1 % gel è utilizzato per il trattamento locale di dolori muscolari e articolari.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine:

Fiege Logistics Italia S.p.a. - Via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Depo Pack s.n.c. di Ruchiti Rosa e C. - Via Per Origgio, 112 - Caronno Pertusella.

Confezione: «Voltaren Emulgel «1% gel» tubo da 50 g

Codice IP: 036069021.

Classe di rimborsabilità: c-*bis*.

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «1% gel» tubo da 50 g Codice IP: 036069021.

Classificazione ai fini della fornitura: Otc - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07377

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine Dermique»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 32 del 18 luglio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETADINE DERMIQUE 10 pour cent dalla Francia con numero di autorizzazione 314.997,8, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice IP: 037960010 (in base 10), I46GBB (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene.

Principio attivo: iodopovidone (al 10 % di iodio) 0,01 g;

Eccipienti: glicerolo, nonilfenossipolietilenossietanolo, sodio fosfato bibasico biidrato acido citrico monoidrato, sodio idrossido, acqua depurata.

Durata di stabilità del medicinale importato dalla Francia: tre anni

Indicazioni terapeutiche: disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe ecc.);

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. località Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Confezione: Betadine «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice IP: 037960010.

Classe di rimborsabilità: *c-bis.*

Confezione: Betadine «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice IP: 037960010.

Classificazione ai fini della fornitura: Otc; medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07378

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine Dermique 10 pour cent»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 33 del 18 luglio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETADINE DERMIQUE 10 pour cent dalla Francia con numero di autorizzazione 314 997-8, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: Programmi sanitari integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: Betadine «10 % soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice IP: 037981014 (in base 10), 1472UQ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene.

Principio attivo: iodopovidone (al 10% di iodio) 0,01 g;

Eccipienti: glicerolo, nonilfenossipolietilenossietanolo, sodio fosfato bibasico biidrato acido citrico monoidrato, sodio idrossido, acqua depurata.

Durata di stabilità del medicinale importato dalla Francia: tre anni.

Indicazioni terapeutiche: disinfezione e pulizia della cute lesa.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine:

Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Depo pack s.n.c. di Ruchti Rosa e C. - via Per Origgio, 112 - Caronno Pertusella;

Mipharm S.p.A. via B. Quaranta 12 - 20141 (Milano).

Confezione: Betadine «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice IP: 037981014.

Classe di rimborsabilità: c-*bis*.

Confezione: Betadine «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice IP: 037981014.

Classificazione ai fini della fornitura:

Otc - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07379

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Guttalax Oral Drops»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 35 del 18 luglio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale GUTTALAX ORAL DROPS solution 7,5 mg/ml dalla - Grecia - con numero di autorizzazione 26857/29/05/2003, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: Guttalax «7,5 mg/ml gocce soluzione orale» Flacone da 15 ml.

Codice IP: 037980012 (in base 10), 1471VD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene.

Principio attivo: sodio picosolfato 7,50 mg;

Eccipienti: Metile-para-idrossibenzoato, sorbitolo soluzione al 70%, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. località Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Guttalax «7,5 mg/ml gocce soluzione orale» Flacone da 15 ml.

Codice IP: 037980012

Classe di rimborsabilità: c-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Guttalax «7,5 mg/ml gocce soluzione orale» flacone da 15 ml.

Codice IP: 037980012

Classificazione ai fini della fornitura:

Otc - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07381

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tiorfix».

Estratto provvedimento UPC/II/3198 del 24 luglio 2007

Specialità medicinale: TIORFIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bioprojet Europe LtD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0122/001-003/II/001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File del produttore Synkem (versione spagnola Nº RW/715/01) da RP Versione 3/aprile 2005 a RP Versione 4/ dicembre 2005.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07429

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Granulokine».

Estratto provvedimento UPC/II/3199 del 24 luglio 2007

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/079.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione della sezione 3.2.S del principio attivo filgrastim con quella attualmente registrata per le specialità medicinali Neulasta e Neupopeg autorizzate con procedura centralizzata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neupogen».

Estratto provvedimento UPC/II/3200 del 24 luglio 2007

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/079.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione della sezione 3.2.S del principio attivo filgrastim con quella attualmente registrata per le specialità medicinali Neulasta e Neupopeg autorizzate con procedura centralizzata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cirantan».

Estratto provvedimento UPC/II/3201 del 24 luglio 2007

Specialità medicinale: CIRANTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035882467/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882479/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882481/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL:

A.I.C. n. 035882493/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882505/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882517/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882529/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882531/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882543/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882556/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882568/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882570/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882582/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882594/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035882606/M - «5 mg compresse rivestite con film « 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0344/004/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di un processo di sintesi alternativo della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07432

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Perfalgan»

Estratto provvedimento UPC n. 210 del 31 luglio 2007

Specialità medicinale: PERFALGAN.

Società titolare: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazini portate da codesta Azienda, lotti delle confezioni della specialità medicinale «Perfalgan»: 035475019/M - 12 flaconi in vetro di soluzione per infusione endovenosa da 10 mg/ml - 035475021/M - «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconi da 50 ml.

Possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni, a partire dal 29 agosto 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3091 del 15 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2007, n. 125, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07426

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Daskil»

Estratto provvedimento UPC n. 211 del 31 luglio 2007

Specialità medicinale: DASKIL.

Società titolare: LPB Istituto Farmaceutico S.r.l.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda e le modalità di informazione medico-scientifica che l'Azienda intende adottare, i lotti delle confezini della specialità medicinale «Daskil» soluzione dermatologica 1% flacone da 30 ml - A.I.C. n. 028629057 - spray dermatologico 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 028629069 - spray 15 ml A.I.C. n. 928629119 possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni, a partire dal 29 agosto 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/I/6066 del 18 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2007, n. 63, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07427

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Lamisil»

Estratto provvedimento UPC n. 212 del 31 luglio 2007

Specialità medicinale: LAMISIL.

Società titolare: Novartis Farma S.p.A.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazini portate da codesta Azienda e le modalità di informazione medico-scientifica che l'Azienda intende adottare, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Lamisil» soluzione dermatologica 1% flacone da 30 ml - A.I.C. n. 028176055 - spray dermatologico 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 028176067 - spray flacone 15 ml - A.I.C. n. 028176117 possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni, a partire dal 29 agosto 2007, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/I/6062 del 18 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2007, n. 63, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07428

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL RENO

Avviso di adozione di progetto di revisione generale del piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia per l'aggiornamento e l'adeguamento al piano stralcio assetto idrogeologico.

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno ha adottato nella seduta del 26 luglio 2007 il progetto di revisione generale del piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia per l'aggiornamento e l'adeguamento al piano stralcio assetto idrogeologico.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione presso la regione Emilia-Romagna, servizio difesa del suolo, della costa e bonifica, via dei Mille n. 21 - Bologna; e, per le parti di rispettiva competenza territoriale, le province di Bologna e Modena negli orari di ufficio.

Osservazioni possono essere inoltrate alla regione Emilia-Romagna, come sopra specificato, entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione.

07A07474

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-189) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.